



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Diritto canonico e contrasto alle mafie.

Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesiastico di fronte al fenomeno mafioso

SALVO OGNIBENE

1. Breve storia della Chiesa di fronte alla mafia¹

Chiesa e mafie, una contraddizione. Un ossimoro. Come possono conciliarsi una fede fondata sull'amore e le organizzazioni criminali come le mafie²? Come ha potuto la Chiesa aver trascurato le sue connessioni con il mondo mafioso e la religiosità di questi particolari criminali?

La lotta alle mafie, oggi più che mai, è anche una questione ecclesiale. Il cuore della questione lo individua il Prof. Sciarrone quando dice che «l'uso strumentale della religione da parte dei mafiosi che la Chiesa ha spesso tollerato, ha agevolato la formazione e la tenuta di un consenso sociale diffuso intorno alle organizzazioni criminali»³. *I casi di commistione e connivenza sono stati numerosi⁴, alcuni dei quali terminati nelle aule di giustizia. Come la*

¹ Dedico questo scritto al nuovo corso della Chiesa siciliana, oggi profetica e illuminata grazie a papa Francesco che ha dato fiducia a nuovi pastori con l'odore delle pecore, valorizzandoli ed elevandoli a guide della nostra comunità.

² Interessante a tal proposito è il racconto di Simone Pepe, un giovane legato alla cosca Mazzagatti e arrestato per aver dato un uomo in pasto ai maiali, che spiega a un amico: «L'Arcangelo Gabriele, quello con la spada che cacciò Lucifero dal Paradiso, ci protegge. Quando mi hanno battezzato hanno bruciato la sua immagine nel palmo della mia mano». Poi aggiunge anche che, in occasione della processione nel paese di Oppido Mamertina, gli affiliati alla 'ndrangheta portano per le strade del paese la vara della Madonna addobbata anche con l'oro che i clan avevano donato alla Chiesa. Oro che, un giorno, è stato rubato da «tre picciotti di basso rango». L'oro fu recuperato e, di notte, riportato in chiesa. I tre picciotti? «Minchia li ammazzarono tutti!» (tratto da LUCIO MUSOLINO, *Il pentito nel verbale: "La chiesa costruita con i soldi della 'ndrangheta"*, *Il Fatto Quotidiano*, 14 marzo 2014, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/14/calabria-il-pentito-nel-verbale-la-chiesa-costruita-con-i-soldi-della-ndrangheta/2543860>).

³ ROBERTO SCIARRONE, *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia* nel vol. ROBERTO SCIARRONE (a cura di), *Alleanze nell'ombra Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011, p. 3.

⁴ Per approfondire i rapporti tra mafia e chiesa si suggeriscono qui i testi di: ALESSANDRA DINO, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008; NICOLA GRATTERI, ANTONIO NICASO, *Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni*,

*vicenda di padre Frittitta*⁵ che celebrava messa nel covo⁶ del latitante Pietro Aglieri, o come la storia di Agostino Coppola, considerato dagli investigatori come “il prete di Cosa nostra”, o, ancora, come don Stilo, il prete padrone di Africo. Eppure anche negli ultimi mesi abbiamo assistito, tra i tanti e diversi episodi, perfino a dei parroci che si sono ribellati in seguito a dei divieti imposti dall’ordine pubblico e dalle norme di diritto. È accaduto in Puglia dove don Michele Delle Foglie, con un manifesto affisso nella città di Grumo Appula, invitava la comunità dei fedeli, a partecipare ad una Santa Messa in memoria di Rocco Sollecito, ucciso nel Quebec ed elemento di spicco della mafia siciliana in Canada. Subito dopo è intervenuto il questore di Bari Carmine Esposito, che ha disposto la celebrazione religiosa in forma strettamente privata ed ha spostato l’orario dalle 18:30 alle 6 del mattino. Poi, a seguito delle polemiche, è intervenuto l’arcivescovo di Bari mons. Francesco Cacucci, che ha vietato di celebrare la funzione. L’altro episodio riguarda don Giuseppe Svanera che, a seguito del provvedimento del questore di Reggio Calabria che ha vietato i funerali pubblici per Giuseppe Barbaro⁷, ha officiato una messa per il mafioso defunto, senza bara e in un orario fuori consuetudine, durante la quale, oltre ai familiari, si sarebbero presentati in

Mondadori, Milano, 2013; ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2017; SALVO OGNIBENE, *L'eucaristia mafiosa - La voce dei preti*, Navarra Editore, Palermo, 2014; ISAIA SALES, *I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2010.

⁵ Mario Frittitta viene arrestato il 4 novembre 1997, a Palermo, con l'accusa di favoreggiamento aggravato nei confronti del boss Pietro Aglieri. Il frate, appartenente all'ordine dei carmelitani, aveva celebrato messa nel covo del criminale e latitante ritenuto coinvolto nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Scrivono i giudici: «Padre Mario Frittitta, avendo oggettivamente consentito a Pietro Aglieri di non allontanarsi dal suo rifugio, ha realizzato la condotta tipica prevista dal reato di favoreggiamento. Ma è stato assolto perché ha commesso i fatti nell'esercizio di un diritto» in ord. del 29 ottobre 1997, Trib. Palermo,. I giudici dunque, hanno assolto padre Frittitta riconoscendo il segreto professionale disciplinato dall'art. 200 del c.p.p. Una sentenza contro la quale è ricorsa la procura palermitana. Il 3 maggio 2001, la Corte di Cassazione, metterà la parola fine sulla vicenda processuale, ritenendo infondata l'impugnazione e assolvendo il parroco per il favoreggiamento nei confronti di Aglieri derivante dall'accordo neo-concordatario (l. 121 del 25 marzo 1995) tra la Repubblica Italiana e la Chiesa cattolica che afferma: «è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica».

⁶ Sulle comunicazioni e sull'istituto del segreto dei ministri di culto si consiglia DANIELA MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress-FTL, Lugano, 2008.

⁷ In particolare si consiglia la lettura di FABIO BALSAMO, *Pubblica sicurezza e tutela dell'autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* n. 41/2016.

molti altri. Inoltre, si è impegnato a scrivere al ministro dell'interno⁸, formulando un ricorso avverso l'ordinanza del questore perché, a suo dire, il provvedimento avrebbe infranto il principio di non ingerenza fra Stato e Chiesa nell'ambito delle rispettive sfere di autonomia di cui all'art. 7 della Costituzione e di libertà religiosa anche nel contesto sociale, di cui agli artt. 17 e 19 della Carta costituzionale.

Episodio abbastanza singolare che oltre a regalare stupore andrebbe approfondito alla luce dell'accordo tra la Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Una storia tormentata e peccaminosa (alcune delle motivazioni le ha individuate Fiorita⁹) quella dei rapporti tra mafie e Chiesa¹⁰. Molteplici gli episodi di commistione: dagli avvenimenti sopra citati, ai funerali¹¹ in grande stile per i boss mafiosi, fino a quei rapporti simbiotici nella gestione delle feste religiose¹² o addirittura nella costruzione di nuove Chiese¹³. Eventi che ancora prima di essere strumenti volti alla *salus animarum*, sono stati utilizzati per legittimare il potere mafioso, stringere nuovi patti e concludere affari.

⁸ Il ricorso fatto dal parroco doveva essere notificato al Prefetto in quanto autorità competente a riceverlo.

⁹ Fiorita scrive che «il ritardo con cui la Chiesa ha fatto ingresso nel campo dell'antimafia non può essere spiegato solo con le debolezze degli uomini che la rappresentavano nel Sud Italia, con la sottovalutazione della mafia, con i condizionamenti culturali che marchiavano la vita di regioni povere e arretrate come quelle meridionali; vi è alla base di questo ritardo certamente qualcosa di più profondo, qualcosa che si annida nella concezione escatologica del bene e del male, nei rapporti tra questo e quell'altro mondo, nella legittimazione di quel male minore che serve a evitare un male maggiore che è stata magistralmente evocata da Paolo Sorrentino nel suo film, *Il divo*, su Giulio Andreotti. Non si dimentichi cioè che la mafia, come le dittature fasciste e tante altre drammatiche esperienze, è stata percepita in alcuni ambienti come un argine alla proliferazione del pensiero marxista, un male minore ampiamente tollerabile rispetto al male maggiore rappresentato dal pericolo comunista» in NICOLA FIORITA, *Mafie e Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 27/2012.

¹⁰ A gennaio 2017 don Pino Strangio, che per circa vent'anni è stato rettore del più importante santuario calabrese (per storia religiosa da un lato e per l'importanza per la 'ndrangheta dall'altro), si è dimesso perché risulterebbe indagato per violazione della Legge Anselmi, la norma che punisce la costituzione di associazioni segrete, e per concorso esterno in associazione mafiosa.

¹¹ L'elenco sarebbe davvero lungo. Si ricordano qui quelli di Lucky Luciano a Napoli nel '62, quelli di Giacomo Piromalli in Calabria nel '79 con circa seimila persone, per finire con quelli show di Vittorio Casamonica nel 2015.

¹² Per la gestione della festa di Sant'Agata si è affrontato un processo mentre al Santuario Polsi, luogo di fede e di 'ndrangheta, per lunghi decenni si sono consumate delle riunioni di 'ndrangheta ai piedi della madonna della montagna. Ad inizio 2017, i magistrati della DDA di Regio Calabria avrebbero inviato un avviso di conclusione delle indagini al suo priore, don Pino Strangio. Lo accuserebbero di violazione della Legge Anselmi, la norma che punisce la costituzione di associazioni segrete e di concorso esterno in associazione mafiosa.

¹³ Ha raccontato il collaboratore di giustizia Antonio Femia nell'ambito dell'inchiesta Tipographic come le 'ndrine avrebbero finanziato la costruzione della chiesa di Sant'Antonio a Prisdarello, in Calabria, grazie ad un apposito comitato di cittadini del luogo che hanno contribuito, anche economicamente, alla realizzazione dello stabile assieme agli emigrati e alle istituzioni.

Eppure, se da un lato il diritto canonico è sempre stato chiaro di fronte ai comportamenti da tenere, è anche vero che spesso questo non è stato applicato. E se ciò non avviene e continuano a succedersi eventi che offendono i principi della Chiesa cattolica, è perché continua a mancare una riflessione seria sul tema che offra indicazioni mirate e punisca, come ogni norma di diritto, chi contravviene ad esso. È da sottolineare che eventi come questi ne avvengono e ne sono avvenuti anche nel nord Italia e fuori dai confini del nostro Stato. Solo di recente, per esempio, si è saputo delle affiliazioni alla 'ndrangheta avvenute nel carcere di Como¹⁴, o dei matrimoni combinati dalle 'ndrine anche a Milano¹⁵ o, ancora, inchini, sfarzi ai matrimoni, processioni¹⁶ che cambiano il loro percorso¹⁷, per non parlare dei riti funebri e delle ostentazioni di potere¹⁸. Negli anni, per fortuna, si è avuto modo di assistere anche all'opera di una Chiesa diversa o a sacerdoti che hanno abbandonato alcune processioni "deviate"¹⁹. Tutto questo grazie alla spinta di un papa che per primo, all'epoca del suo ministero in Argentina, dovette subire i tentativi di intimidazione dell'ex sindaco di Merlo, Raul Othacehé, conosciuto per i suoi metodi repressivi e definiti dallo stesso Bergoglio mafiosi. Ecco perché sembra opportuno, oggi come mai, affrontare con maggiore enfasi, riflessioni da attuare nel contrasto alle mafie e rinnovare i contenuti del diritto canonico in quest'ottica così come suggerito anche da Mantineo²⁰.

Il primo documento ufficiale della Chiesa che cita per la prima volta l'organizzazione criminale chiamandola per nome, è la lettera pastorale

¹⁴ Il collaboratore di giustizia Luciano Nocera è stato affiliato alla 'ndrangheta nel 2004 all'interno del carcere di Como con la dote della "Santa". Dopo essere stato accusato di aver "scannato un cristiano", ora collabora con i magistrati.

¹⁵ In un'informativa dei carabinieri, finita nelle indagini "Platino", emerge il legame imposto dalle regole d'onore dei clan di Platì trapiantati al Nord.

¹⁶ Ai sensi degli artt. 24-25 T.U.L.P.S., la Curia è tenuta a informare in anticipo, le autorità di pubblica sicurezza.

¹⁷ Nella città di Gambolò (Pavia) la processione di San Getulio sarebbe dovuta partire da casa di Donato Espedito, (arrestato perché avrebbe aiutato la latitanza di un boss della 'ndrangheta) poi a seguito di un pressante invito da parte del prefetto, la diocesi di Vigevano avrebbe deciso di spostare il punto di partenza.

¹⁸ A tal proposito è opportuno evidenziare che in molte case dei soggetti coinvolti nel processo *Aemilia*, che si sta celebrando in Emilia Romagna, i Carabinieri hanno trovato foto e statue di San Michele Arcangelo.

¹⁹ Nella città di San Paolo Belsito, a due passi da Napoli, la Madonna si inchina davanti alla casa del boss e il sacerdote abbandona la processione togliendosi tonaca e stola.

²⁰ Sul punto si consiglia la lettura di ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, cit.. In particolare l'autore studia nuovi profili e possibili forme di collaborazione tra Chiesa e istituzioni civili.

dell'arcivescovo di Palermo, Card. Ernesto Ruffini, intitolata *Il vero volto della Sicilia*, dove ne viene data anche una definizione:

Ruffini nella sua lunga lettera rivolta ai fedeli contenente la sua denuncia dei motivi di diffamazione della Sicilia, inseriva anche *Il gattopardo* di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la figura del sociologo e attivista della non violenza Danilo Dolci, oltre al fenomeno mafioso che, minimizzato, precisava Ruffini:

«è vero che il nome di mafia è locale, ossia proprio della Sicilia, è pur vero che la realtà che ne costituisce il significato esiste un po' ovunque e forse con peggiore accentuazione. Per non rifarmi a vecchie date, chiunque abbia letto anche di recente i giornali ha potuto notare – non di rado con somma indignazione e forte deplorazione – delitti inqualificabili commessi altrove, in Europa e fuori, da bande perfettamente organizzate. Quelle città e quelle Nazioni hanno il vantaggio di potere isolare le loro nefandezze, non avendo un nome storico che le unisca, ma non per questo giustizia e verità permettono che si faccia apparire il popolo di Sicilia più macchiato delle altre genti»²¹.

Un decennio più tardi, nel 1973, la Conferenza Episcopale Siciliana parlava di «moderne forme di gangsterismo mafioso e all'accumulazione parassitaria»²² ed i vescovi esortavano ad «educare i giovani al rifiuto della violenza, all'amore e al perdono cristiano, al genuino senso dell'onore, alla fiducia nella legge»²³. Un anno più tardi poi, la Conferenza Episcopale Siciliana descriveva la mafia come «la fosca minaccia che presume di risolvere i problemi della giustizia e dell'onore con delitti e si estende nei settori dell'edilizia e nei mercati con sistemi di moderno gangsterismo»²⁴.

Diversi documenti vengono prodotti negli anni '70. Padre Stabile, storico della Chiesa e da anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, conferma che in quel periodo «gli interventi dei vescovi siciliani sulla mafia diventano più frequenti nei comunicati della Conferenza Episcopale Siciliana. Tuttavia, in Sicilia, non abbiamo una lettura organica da parte dei vescovi del fatto mafioso. Il quadro culturale degli alti prelati rimane per alcuni aspetti simile a quello degli anni '60, a parte una più esplicita e insistente denuncia»²⁵.

²¹ ERNESTO RUFFINI, *op. cit.*, p. 2.

²² *Comunicato della Conferenza episcopale siciliana del 1973*, in *Segno* n. 34-35, 1982.

²³ *Ibidem*.

²⁴ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Nota dei vescovi della regione siciliana sui problemi dell'ora attuale*, 10 ottobre 1974, p. 220.

²⁵ FRANCESCO MICHELE STABILE, *Cattolicesimo siciliano e mafia in Synaxis*, 1996.

L'attività dei vescovi siciliani acquista una fondamentale importanza storica e non solo. Sono gli anni della morte di papa Luciani e della gestione dello Ior da parte del cardinale Marcinkus²⁶.

Nel 1970 arriva a Palermo Salvatore Pappalardo che spinge, in parte, l'attività dei sacerdoti sulla scia del documento del '52. Nel 1976, con un documento, intervengono i patriarchi siciliani che esprimono: «preoccupazione per le moderne forme di criminalità e impegnano le proprie comunità ecclesiali ad educare i giovani, dai quali si attendono, mediante la loro promozione culturale, professionale, morale il superamento della macchia perdurante della mafia»²⁷. Le omelie di Pappalardo durante le estati di fuoco palermitane verranno ricordate e riprese più volte. Tra tutte, quella pronunciata durante i funerali di Boris Giuliano, Cesare Terranova e Lenin Mancuso. E poi quel grido ai funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa: «mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici [...] e questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo»²⁸.

Anni difficili da affrontare, da vivere. La CESI, dopo l'omicidio del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, scriveva: «nella nostra Sicilia constatiamo con dolore il perdurare del fenomeno mafioso con il più feroce disprezzo della persona e della vita umana, con il primato del denaro sull'uomo, con la prepotenza dello strozzinaggio»²⁹. E continua: «i siciliani subiscono offese alla loro dignità a causa dell'ingiustizia dovuta all'esercizio clientelare della politica e a causa della mafia»³⁰.

La stessa, nel 1982, precisa che a «tutte le manifestazioni di violenza criminale e quindi anche quelle di stampo mafioso così come vengono oggi perpetrate [...] si applicano le norme sancite dai vescovi siciliani, sia nel 1944 che nel concilio plenario siculo»³¹.

I diversi documenti prodotti dall'episcopato siciliano non sono stati isolati³². È il 1975 quando i vescovi calabresi si pronunciano sull'argomento e

²⁶ Per un approfondimento si consiglia la lettura di: MARIO ALMERIGHI, *I banchieri di Dio. Il caso Calvi*, Editori Riuniti, Roma, 2002; GIANLUIGI NUZZI, *Vaticano S.p.A. Da un archivio segreto la verità sugli scandali finanziari e politici della Chiesa*, Chiarelettere, Milano, 2009.

²⁷ Comunicato della Conferenza Episcopale Siciliana, Bagheria, 27 febbraio 1976.

²⁸ Salvatore Pappalardo ai funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della giovane moglie Emanuela Setti Carraro, Palermo, 5 Settembre 1982.

²⁹ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Esortazione sugli esercizi spirituali*, 8 febbraio 1980.

³⁰ Pastorale catechista in Sicilia, CESI, prima Domenica dell'Avvento, 1980.

³¹ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Riconfermata la scomunica*, ottobre 1982, in *Regno-doc.* 21, 1982, 673.

³² Il 25 gennaio 1948 viene pubblicata la *Lettera collettiva dell'episcopato meridionale sui problemi del mezzogiorno*, scritta dal vescovo di Reggio Calabria, Antonio Lanza.

condannano la 'ndrangheta nella lettera *L'Episcopato calabro contro la mafia, disonorante piaga della società*³³ come “piaga della società”. È la prima volta che viene firmato un documento collettivo dall'episcopato calabro, fino a quel momento le condanne contro la mafia erano sempre state espressione dei singoli vescovi.

Nel documento viene evidenziata anche la connivenza tra le mafie meridionali ed i gruppi delinquenziali del nord, una relazione quasi rivoluzionaria fino a qualche anno prima. Nel '79 tornano sull'argomento e parlano della 'ndrangheta come³⁴ «cancro esistenziale e soprastruttura parassitaria che rode la nostra compagine sociale, succhia con i taglieggiamenti il frutto di onesto lavoro, dissolve i gangli della vita civile; con sequestri [...] e con uccisioni cinicamente consumate, irride e calpesta i valori più alti, gli affetti più sacri della vita».

Giuseppe Agostino, arcivescovo di Crotona - Santa Severina, nel 1992, quindi quasi vent'anni dopo il suo insediamento, distribuisce la lettera “mafia ed evangelizzazione” in cui viene confermata l'apertura della Chiesa al riaccoglimento del mafioso che mostri un sincero pentimento, ma allo stesso tempo vengono indicate, per la prima volta, sanzioni che ogni parroco è invitato ad adottare nei confronti dello stesso (cfr. Squillace 1992). La lettera pastorale chiede che i soggetti che si sa essere appartenenti all'organizzazione mafiosa o che siano stati giudicati tali dalla magistratura con sentenza definitiva: «non siano ammessi ai sacramenti dell'Eucaristia e del Matrimonio, se non sono interiormente pentiti. [...] Viene affrontato anche il delicato tema delle esequie e viene stabilito che queste non dovranno essere celebrate se non con la “sola liturgia della parola” e senza eucaristia per coloro i quali sono morti per aver preso parte a scontri armati o che abbiano partecipato a omicidi mafiosi senza aver dato un segno di pentimento interiore prima di morire»³⁵.

La lettera di Agostino, di una chiarezza estrema, succede al documento del 1989 della Conferenza Episcopale Italiana³⁶: «la Chiesa italiana condanna radicalmente queste organizzazioni criminose ed esorta gli uomini “mafiosi” ad una svolta nel loro comportamento. Il loro agire offende l'uomo, la società, ogni senso etico, religioso, il senso stesso dell' “onore” e si ritorce,

³³ CONFERENZA EPISCOPALE DELLA CALABRIA, *L'Episcopato calabro contro la mafia, disonorante piaga della società*, Reggio Calabria, 1975.

³⁴ AA. VV., *Dossier Chiesa e mafia, Narcomafie*, 1 aprile 2013, p. 27.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Per un'attenta analisi dei documenti della CEI in relazione alle mafie leggere ROSARIO GIUÈ, *Vescovi e potere mafioso*, Cittadella editrice, Assisi, 2015.

poi, contro loro stessi»³⁷.

Tra i momenti più importanti rimasti nella storia, vi è sicuramente il discorso pronunciato a braccio da Giovanni Paolo II, nella valle dei Templi di Agrigento, il 9 maggio 1993:

«Dio ha detto una volta: non uccidere! Non può l'uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione... mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio! Questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte! Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta, un giorno, verrà il giudizio di Dio!»³⁸.

Una presa di posizione forte, energica, un anno dopo le stragi di Capaci e Via d'Amelio che se da un lato pare abbia sortito importanti effetti nei confronti di alcuni mafiosi, non si può dire la stessa cosa rispetto all'attività di molti sacerdoti che, forse, nonostante tutto non hanno dato segni di discontinuità, salvo le eccezioni.

La vera pietra miliare della pastorale antimafiosa è successiva agli omicidi di don Giuseppe Diana e don Pino Puglisi. Si tratta del documento *Nuova evangelizzazione e pastorale*, prodotto dalla Conferenza Episcopale Siciliana nel maggio del '94 che afferma:

«È nostro dovere ribadire la denuncia, altre volte espressa, circa la sua assoluta incompatibilità con il Vangelo. Tale giudizio di incompatibilità, infatti, se appare in tutta la sua evidenza quando è riferito all'efferatezza degli assassini e delle stragi da essa perpetrati, [...] non deve essere considerato meno comprovato se riferito al fenomeno in quanto tale. [...] La mafia appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi operatori altrettanti operai del Maligno. Per questa ragione, tutti coloro che, in qualsiasi modo deliberatamente, fanno parte della mafia o ad essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, alla sua Chiesa»³⁹.

Parole limpide e importanti che seguono al discorso pronunciato dal

³⁷ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Riconfermata la scomunica*, ottobre 1982, in *Regno-doc.* 21, 1982, 673.

³⁸ Visita pastorale in Sicilia, concelebrazione eucaristica nella Valle dei Templi. Omelia di Giovanni Paolo II, Agrigento - Domenica, 9 maggio 1993.

³⁹ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Nuova evangelizzazione e pastorale, documento conclusivo del terzo convegno delle Chiese di Sicilia*, Pasqua di Resurrezione, 1994.

pontefice polacco poche settimane prima dell'uccisione di padre Puglisi. Ed è proprio con il sacrificio del sacerdote palermitano che «prende avvio una nuova fase, in cui la presenza ecclesiale non è più disegnata a ricalco della mobilitazione della società civile, ma vive di un proprio linguaggio, di una propria peculiare sostanza, di modelli e di strategie proprie»⁴⁰.

Nel 1995, sempre in Sicilia, Giovanni Paolo II parla di mafia come “struttura di peccato” e, due anni dopo, i vescovi siciliani tornano ancora una volta a ribadire che «la mafia costituisce la piaga sociale più vergognosa della Sicilia, la mafia con il suo strapotere, con la tragica teoria dei suoi morti ammazzati e dei suoi nefandi delitti, umilia, mortifica e danneggia la nostra terra, corrode i gangli essenziali della sua vita sociale e politica»⁴¹.

L'arcivescovo De Giorgi scriverà nel 1997 che: «la mafia, per se stessa, per le sue motivazioni, per le sue finalità, per i mostruosi mezzi e metodi adoperati, è una struttura di peccato assolutamente inconciliabile con la fede cristiana, col Vangelo e con l'autentica religiosità: è contro Dio perché è contro l'uomo»⁴².

La Conferenza Episcopale Calabria, nel documento del 1997 *Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo* si rivolge a tutti i gli uomini e donne di buona volontà:

«diciamo apertamente che abbracciare o anche solo simpatizzare con una concezione dei valori della vita quale quella mafiosa è contrario al Vangelo ed al bene della società e dell'uomo. Esortiamo perciò [...] a compiere ogni sforzo per rinunciare ad atteggiamenti che possano alimentare il fenomeno mafioso [...] non solo mediante la condanna di tutte le forme di violenza, ma anche avendo sempre presente che la risoluzione dei problemi personali non va affidata al padrino di turno, ma a chi è a ciò preposto dall'Autorità dello Stato [...] Le mafie, di cui la 'ndrangheta è oggi la faccia più visibile e pericolosa costituiscono un nemico per il presente e l'avvenire della nostra Calabria. Noi dobbiamo contrastarle, perché nemiche del Vangelo e della comunità umana. In nome del Vangelo, dobbiamo tracciare il cammino sicuro ai figli fedeli e recuperare i figli appartenenti alla mafia»⁴³.

La più vasta e importante produzione di documenti da parte delle Chiese locali è avvenuta negli ultimi anni. Spesso in seguito ad accadimenti tragici degni di notizia dei media italiani e non solo. Come durante l' “*affruntata*”,

⁴⁰ NICOLA FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, in *Diritto e religioni*, n. 2-2013, p. 408.

⁴¹ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Finché non sorga come stella la sua giustizia*, 15 maggio 1996.

⁴² ALESSANDRA BUSCEMI, *Mafia e Vangelo: inconciliabili*, in *Avvenire*, 13 aprile 2006.

⁴³ CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo*, 2007.

rappresentazione religiosa che si svolge ogni anno nel periodo pasquale in diversi comuni della Calabria. Tra le più sentite c'è sicuramente quella rappresentata a Sant'Onofrio, paese in provincia di Vibo Valentia. Finalmente, nel 2008, alcuni parroci della zona, firmano un documento dove pronunciano parole dure contro le infiltrazioni 'ndranghetiste nei comitati organizzatori delle feste religiose.

Il vescovo di Vibo Valentia Luigi Renzo, il 5 febbraio del 2009 inviava a tutte le parrocchie della diocesi una lettera dove affrontava l'argomento delle feste e delle infiltrazioni mafiose, ponendo una particolare attenzione alle processioni e alla scelta dei portatori delle statue scriveva: «è necessario vigilare perché la valenza di profondità religiosa non sia disturbata da interferenze estranee al valore intrinseco della manifestazione. [...] Tutti devono avere la possibilità di portare gratuitamente le statue, senza che queste siano appannaggio dei migliori offerenti»⁴⁴. Nel 2009 poi si passa dalle parole ai fatti e viene sospesa la tradizionale procedura utilizzata per la scelta dei portantini che si basava sulle più alte offerte date dai candidati alla parrocchia, in busta chiusa. Si passa così al più democratico metodo del sorteggio ma anche in questo caso la 'ndrangheta riesce a inserirsi attraverso minacce ai comuni cittadini sorteggiati costretti così, a cedere il posto.

Nel 2010 qualcosa cambia. Viene sancito un vero e proprio veto nei confronti dei condannati per mafia e di coloro che sono coinvolti in processi di mafia.

Come conseguenza, la processione viene rinviata di una settimana a causa delle minacce ricevute dal priore. Trascorsi i 7 giorni, però, tutto si svolge regolarmente senza mafiosi sotto le statue e alla presenza soddisfatta delle autorità ecclesiastiche e istituzionali⁴⁵.

I vescovi italiani tornano sull'argomento nel 2010 con il documento *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno* dove al paragrafo 9 scrivono che «in un contesto come quello meridionale, le mafie sono la configurazione più drammatica del “male” e del “peccato”. In questa prospettiva, non possono essere semplicisticamente interpretate come espressione di una religiosità distorta ma come una forma brutale e devastante di rifiuto di Dio e di fraintendimento della vera religione: le mafie sono strutture di peccato»⁴⁶. L'anno della svolta è, però, il 2014, quando papa Francesco in Visita Pastorale a Cassano allo Jonio, scomunica i mafiosi (verrà approfondito meglio

⁴⁴ PIER PAOLO CAMBARERI, *Nel nome della 'ndrangheta*, Malitalia, 06 aprile 2010.

⁴⁵ AA. VV., *Dossier Chiesa e mafia*, cit., p. 41.

⁴⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno*, 2010.

nel prossimo paragrafo).

Va detto che solamente quindici giorni dopo le parole di Bergoglio, ad Oppido Mamertina, la processione della Madonna delle Grazie si è fermata davanti all'abitazione del boss della 'ndrangheta Peppe Mazzagatti. Il vescovo Francesco Milito poi, ha deciso di sospendere a tempo indeterminato tutte le processioni della diocesi.

L'episodio è citato a conclusione della relazione, per l'anno 2014, della Direzione Nazionale Antimafia: «Episodio non nuovo perché solo cronologicamente ultimo di tanti altri che nelle nostre Regioni meridionali hanno contraddistinto le celebrazioni di feste patronali in molti paesi, e che rappresentano le manifestazioni esterne di una falsa religiosità riscontrabile perfino nei giuramenti mafiosi che fanno riferimento a Testi sacri, a Dio, ai Santi, o a riunioni mafiose all'ombra di Santuari (basti pensare a quelle al Santuario della Madonna di Polsi)». Dopo aver evidenziato il silenzio di preti e vescovi sul tema (salvo rare e nobilissime eccezioni) e apprezzato gli interventi degli ultimi tre pontefici, i magistrati della DNA concludono: «La mafia, nei suoi vari atteggiamenti, si può sconfiggere realmente solo con la cultura e con la divulgazione di valori etici e civili, pertanto il mutato atteggiamento della gerarchia ecclesiastica non può sfuggire: esso può essere determinante per una crescita di cultura e legalità fra quelle popolazioni».

Tantissimi i documenti pubblicati da allora, grande l'interessamento al tema e tanti gli interventi di vescovi e sacerdoti per far sentire la loro voce. Nella sessione straordinaria della C.E.C. del 17 luglio 2014, tenutasi presso il Santuario di Paola, i vescovi di Calabria hanno fortemente ribadito che «la 'ndrangheta è negazione del Vangelo», una presa di posizione che aprirà a nuovi contenuti. Ad ottobre la lettera pastorale *L'umanità dell'uomo nell'umanità di Cristo* di Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, anticiperà la nuova nota pastorale diffusa dalla Conferenza episcopale della Calabria intitolata *Testimoniare la verità del Vangelo*. Relativamente invece all'applicazione del diritto locale⁴⁷, viene varato, nel marzo del 2015, il nuovo regolamento per le processioni della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea che, tra le altre cose, al punto 6 del capo B, sulla scelta dei portatori delle statue dice:

Non sono ammessi a questo compito persone aderenti ad associazioni condannate dalla Chiesa, che siano sotto processo in corso per associazione mafiosa o che siano incorse in condanna per mafia, senza prima aver dato

⁴⁷ Nello stesso regolamento viene precisato che l'esercizio pubblico del culto è garantito pienamente dagli artt. 17 e 19 della Costituzione italiana e ribadito anche nell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (L. 25 marzo 1985, n. 121).

segni pubblici di pentimento e di ravvedimento

In particolare poi disciplina la Processione dell’Affruntata al Capo E, lettera C, e prevede ai punti 1 e 2:

1. I fedeli cristiani, quelli cioè che si sforzano di seguire la via del Vangelo, non si lascino espropriare di ciò che appartiene al loro patrimonio religioso più genuino, lasciandolo in mano a gente senza scrupolo, che non ha nulla di cristiano ed anzi persegue una “religione capovolta”, offensiva del vero Cristianesimo popolare.

2. I pastori siano più coraggiosi e uniti per dare segni nuovi di presenza e di speranza al popolo di Dio. Occorrono segnali concreti di “rottura” da certi andazzi impropri: è opportuno affidare ai giovani che frequentano

Pochi giorni dopo riprendono le processioni nella diocesi di di Oppido Mamertina-Palmi dove, al capitolo 4 intitolato *Normativa generale sullo svolgimento delle processioni*, dopo aver premesso la validità della normativa vigente⁴⁸, viene redatta una guida per le celebrazioni con le opportune nuove osservazioni e dove si sancisce che il percorso della processione e le eventuali soste siano precedentemente programmate dal parroco insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Infine, nel giugno del 2015 i vescovi calabresi intervengono con gli orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria con il documento *Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare*, approfondendo gli aspetti della Celebrazione dei Sacramenti e della Pietà popolare e nel settembre 2016 i sacerdoti di Libera firmano la *Carta di Fondi* contro la criminalità organizzata e religiosità ritualistica a cui aderiscono anche diversi ecclesiastici cattolici.

In conclusione, la Chiesa ha sempre avuto chiaro come comportarsi, almeno a leggere i documenti ufficiali e approfondendo i paragrafi del CIC, ma è sempre mancata nell’applicazione del suo stesso diritto (altrimenti non si spiegherebbero i tanti, tantissimi episodi che l’hanno vista coinvolta). Per questo è necessario, per trasformare le parole in fatti, un maggiore coinvolgimento della Chiesa locale che può, con la sua struttura e la sua storia,

⁴⁸ LUIGI PAPA BENIGNO, *Decreto per la Celebrazione delle Feste*, 18 novembre 1986 in Bollettino Ecclesiastico Diocesano. Atti ufficiali per la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Anno V, n.2, Luglio-Dicembre 1986; DOMENICO CRUSCO, *Notificazione, Sulle feste religiose*, 28 settembre 1996 in Bollettino Ecclesiastico Diocesano. Atti ufficiali per la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Anno XV, nuova serie, Gennaio-Dicembre 1996; LUCIANO BUX, *Lettera al Clero e ai fedeli della Diocesi sull’uso del denaro nelle feste* in Bollettino Ecclesiastico Diocesano. Atti ufficiali per la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Anno XXI, nuova serie, Luglio-Dicembre 2002; *Le processioni, del 28 settembre 2003* in Bollettino Ecclesiastico Diocesano. Atti ufficiali per la Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi, Anno XXII, nuova serie, Luglio-Dicembre 2003; *Principi e norme liturgiche diocesane*, 24 gennaio 2004.

determinare un cambiamento radicale nel territorio in cui opera. Occorre un rinnovamento⁴⁹ della Chiesa dal basso e, relativamente alla scomunica ai mafiosi, gli ultimi eventi sono stati determinanti per chiarire ogni dubbio. Almeno in linea teorica.

2. *Una scomunica lasciata a metà*

La Chiesa cattolica è insieme comunità dei fedeli che professano la fede in Gesù Cristo e società di uomini e l'originalità del diritto è possibile individuarla nella *salus animarum*, sia in quanto norma generale del CIC e principio ispiratore della legislazione canonica, sia come origine essenziale per delimitare la giuridicità del diritto canonico. La specificità dell'ordinamento giuridico della Chiesa⁵⁰ risiede nel diritto⁵¹ divino (naturale e positivo) e quindi, in un complesso di norme fatte valere.

È in questo contesto che si vuole approfondire il valore giuridico della scomunica dei mafiosi e l'importanza della stessa, anche a seguito delle storiche parole di papa Francesco pronunciate durante l'omelia nella piana di Sibari il 21 giugno:

«La 'ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato! Bisogna dirgli di no! La Chiesa che so tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati!»⁵².

I mafiosi non sono in comunione con Dio: sono scomunicati. Il roma-

⁴⁹ ANTONINO MANTINEO, *Il rinnovamento della Chiesa "dal basso", oltre gli apparati*, in *Diritto e Religioni*, n. 1-2014, p. 69.

⁵⁰ Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* con cui ha promulgato il nuovo codice di diritto canonico spiega che "Il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono".

⁵¹ JEAN GAUDEMET, *Il diritto canonico*, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Giappichelli Editore, Torino, 1991.

⁵² Visita pastorale a Cassano all'Jonio, Santa Messa, Omelia del Santo Padre Francesco, Spianata dell'area ex Insud (Sibari) Sabato, 21 giugno 2014, Libreria Editrice Vaticana, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/Papa-francesco_20140621_cassano-omelia.html

no pontefice lo dice senza margini d'ambiguità e d'incertezza. Insomma, la mafia viene indicata come manifestazione di apostasia⁵³. Il discorso più esplicito che un uomo di Chiesa abbia mai pronunciato⁵⁴. Un discorso che fa parte della storia e toglie qualsiasi dubbio a chi ancora ne avesse. In realtà, a ben leggere i documenti della CEI e delle diverse conferenze episcopali, si tratta solo di una precisazione dettata da un'esigenza storica e sociale perché i mafiosi erano già, in linea teorica e volendo semplificare, scomunicati almeno⁵⁵ dal 1944. Cos'è che non ha funzionato? Come mai si è continuato ad assistere, dal dopoguerra ad oggi, a continue simbiosi delle mafie con una parte della Chiesa? Perché si è lasciato che i mafiosi si appropriassero, plasmandolo a propria immagine e somiglianza del volto di Cristo⁵⁶?

Scrivevano i vescovi siciliani alla fine di una riunione dell'Episcopato siculo svoltasi a Palermo dal 29 novembre al 1 dicembre 1944:

«D'innanzi al dilagare di tali esecrandi delitti [...] dichiariamo colpiti da scomunica a Noi riservata tutti coloro che si fanno rei di rapina o di omicidio ingiusto e volontario»⁵⁷.

Gli stessi intervengono anche nel primo dopoguerra, con il decreto n. 171 del Sinodo regionale siciliano del 22 giugno 1952 che ha esteso la pena canonica ai mandanti e ai cooperatori precisando che quanti «abbiano posto in essere rapina o omicidio volontario (imputabile sia ai mandanti, sia agli esecutori, sia ai cooperatori), incorrono nella scomunica»⁵⁸.

I vescovi siciliani si riferiscono quindi, anche alla scomunica per quanti siano stati i mandanti, gli esecutori e i cooperatori dei delitti, applicando a questi un'interdizione *ferendae sententiae*, comminata dall'ordinario del luogo. Il decreto del '52 del Sinodo regionale siciliano viene poi inserito nel

⁵³ Il paragrafo 751 del codice di diritto canonico definisce apostasia il ripudio totale della fede cristiana e la vita dei mafiosi in quanto inconciliabile con il messaggio evangelico e rientrando nel canone in esame, è possibile applicare il disposto del canone 1364 del Codice di Diritto canonico che prevede la scomunica *latae sententiae* per chi commette apostasia (delitto che si applica alle persone battezzate nella Chiesa Cattolica).

⁵⁴ Il 21 marzo precedente ha partecipato alla veglia di preghiera con i familiari delle vittime di mafia in occasione della XIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie organizzata dall'associazione Libera e ha anche indossato la stola appartenuta a don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994.

⁵⁵ Nel 1920 alla fine del primo Concilio plenario siculo, erano stati condannati i soggetti colpevoli dei delitti di omicidio e rapina. Condanna poi allargata nel 1952 al termine del secondo Concilio plenario siculo.

⁵⁶ Sulla religiosità dei mafiosi si consiglia la lettura di AUGUSTO CAVADI, *Il Dio dei mafiosi*, Milano, Edizioni San Paolo, 2009.

⁵⁷ VINCENZO CERUSO, *Le sagrestie di cosa nostra*, Newton compton, Roma, 2007, p. 80.

⁵⁸ Decreto n. 171, del Sinodo regionale siciliano, del 22 giugno 1952.

CIC del '83 (e quindi ancora in vigore). Un codice che vuole riguardare tutta la Chiesa Cattolica e intervenire a livello universale ma per gli stessi delitti⁵⁹ la pena irrogata è *latae sententiae* e non è più comminata dall'ordinario del luogo.

La scomunica⁶⁰ è la pena più pesante irrogata nella Chiesa Cattolica. Consiste nell'esclusione del soggetto a cui è inflitta la pena dalla comunione ecclesiale acquisita mediante il battesimo, a causa di comportamenti o fatti, particolarmente gravi, vietati dall'ordinamento canonico. Le altre censure previste sono la sospensione, applicabile solo ai chierici, e l'interdetto. È ovvio che per essere esclusi dalla comunità cattolica è necessario farne parte e, quindi, si applica solo ai battezzati.

La pena, infatti, priva il soggetto in questione dei diritti derivanti dall'appartenenza alla Chiesa, primi fra tutti quelli di ricevere e amministrare i sacramenti, oltre che celebrare i funerali⁶¹. Così come stabilito nel Can. 1314 del CIC può essere *latae sententiae* se successiva ad un comportamento che per il solo fatto di essere stato commesso implica l'irrogazione della pena, a patto che la persona sia cosciente della sanzione che verrà applicata. È la cosiddetta "scomunica automatica" che si differenzia dalla *ferendae sententiae* inflitta dall'autorità ecclesiale in seguito a un processo dove viene accertata la colpa e inflitta la scomunica.

La scomunica può essere rimessa dal sacerdote durante una normale confessione. Questa regola, però, non vale per tutti i tipi di scomunica. Infatti esistono anche le scomuniche "riservate" al vescovo o alla Santa Sede. Le prime possono essere rimesse dal vescovo stesso o da un suo delegato mentre le seconde solo attraverso la Penitenzieria Apostolica.

Si tratta di una pena medicinale che invita alla conversione, al ravvedimento e, quindi, alla riparazione. Il fedele pentito che ha riparato allo scandalo ha diritto alla remissione della scomunica. Uno strumento, questo, utilizzato da sempre dalla Chiesa cattolica. Famosissimo il decreto⁶² di scomu-

⁵⁹ Questi, per i quali è prevista una pena e quindi l'esistenza di una legge a cui è collegata una sanzione, si distinguono dai peccati che si configurano come atti volontari e coscienti attribuiti ai soggetti che commettono l'azione e dei quali rispondono soltanto a loro stessi e a Dio.

⁶⁰ Con il termine *excommunicatio* si indicava l'allontanamento o l'esclusione del fedele dalla Chiesa o da qualche sacramento o altro atto comunitario. In seguito vennero inserite altre pene all'interno della pena della scomunica. Per approfondire si consiglia la lettura di ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996.

⁶¹ Il Can. 1331 del codice di diritto canonico disciplina tutte le censure conseguenti.

⁶² «È scomunicato e apostata: Chi, iscritto o no al Partito Comunista, ne accetta la dottrina atea e anticristiana; chi la difende e chi la diffonde. Queste sanzioni sono estese anche a quei partiti che fanno causa comune con il comunismo» in Decreto del Sant'Uffizio - 28 giugno 1949.

nica dei comunisti (una pena formalmente mai abolita ma sostanzialmente nulla oggi) del 1949, ma non è il solo. A differenza di quanto avveniva in passato, oggi non si realizzano più le condizioni storiche e sociali il cui lo strumento della scomunica funge da vero deterrente. Ad ogni modo, per completezza espositiva, si ricorda brevemente la scomunica riguardante la massoneria⁶³ ed i suoi aderenti.

Una scomunica iniziata nel 1738 con la Bolla *In eminenti* di papa Clemente XII che condanna l'intera loggia e il pensiero massonico. Secondo il ricercatore evangelico J. Cabral «analizzando la massoneria alla luce delle Sacre Scritture si giunge alla conclusione che è anticristiana, deista e razionalista, e che si inserisce perfettamente nel contesto delle religioni e delle sette false»⁶⁴. La pietra miliare nella storia dei rapporti tra Chiesa e massoneria è di un un secolo e mezzo più tardi: la *Humanum genus*, emanata da Leone XIII. La scomunica verrà inserita anche nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 e poi la Congregazione per la Dottrina della Fede si pronuncerà sull'argomento prima nel '81, poi nell'83, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo CIC dove la massoneria non viene più menzionata espressamente come nel vecchio.

A precisazione va detto che se la prima loggia-madre nel mondo fu costituita nel 1717 in Italia e, in particolare, a Firenze, il pensiero massonico fu ufficialmente diffuso dal 1730⁶⁵. Chissà se nel caso in cui la stessa azione fosse stata applicata tempestivamente anche nei confronti delle mafie, oggi potremmo raccontare una storia diversa. Chissà come sarebbe stata la storia del paese con un maggiore apporto della Chiesa nella lotta alle mafie. Certo, la scomunica non è e non sarebbe stata la soluzione al male ma sicuramente, avrebbe inciso e lasciato il segno, soprattutto nel dopoguerra. La Chiesa, inoltre, ha condannato senza troppe difficoltà la massoneria in quanto tale ma è pur vero che tutto ciò è viziato da un grosso limite. Infatti, l'associazione massonica è praticamente di natura segreta (gli organi di controllo dello Stato posseggono un elenco degli iscritti alle diverse logge ma un privato citta-

⁶³ Il «termine "massoneria" o "libera muratoria" è di origine francese e deriva da "Maszun", "Massoune mestre". Fu portato in Inghilterra dai Normanni ove si trasforma in "Freemason"» in GIULIANO DI BERNARDO, *Filosofia della Massoneria: L'immagine massonica dell'uomo*, Marsilio, Venezia 1989, p. 11. È proprio nel Regno Unito, durante la festa di S. Giovanni Battista, che viene costituita dai liberi muratori, la Gran Loggia d'Inghilterra (loggia-madre nel mondo). È il 24 giugno 1717 e lo stesso giorno in assemblea veniva eletto il loro Gran Maestro, Anthony Sayer. Pochi anni dopo venne pubblicato il *Libro delle Costituzioni*, meglio conosciuto come le *Costituzioni di Anderson*.

⁶⁴ JOSÉ CABRAL, *Religiones, sectas y herejías*, Florida, 1995, p. 85.

⁶⁵ Questo breve excursus storico era necessario, per comprendere la profondità del messaggio e la posizione della Chiesa nei confronti delle associazioni massoniche.

dino o un ente come la Chiesa non può venirne a conoscenza senza particolare difficoltà) ed è difficile conoscere i soggetti ad essa aderenti. Impossibile invece, per ovvie ragioni, conoscere gli aderenti alle frange della massoneria deviata. Il limite del diritto canonico è riferibile proprio a questo, e cioè alla riconoscibilità degli appartenenti alla massoneria e, quindi, all'applicazione della scomunica. Se si tratta di un'associazione che nasconde l'appartenenza dei suoi adepti, com'è possibile applicare la scomunica agli stessi? Cosa che poi, nella pratica, e almeno dal dopoguerra in poi, è stata scarsamente applicata. Vieppiù, in riferimento alle mafie è decisamente più facile in quanto l'appartenenza alle associazioni mafiose, a differenza delle logge massoniche (quelle non deviate, ovviamente), costituisce reato, pur essendo entrambe associazioni di natura segreta che, però, perseguono fini diversi. Certo, non è semplice affermare in concreto che un singolo soggetto è mafioso e in quanto tale peccatore manifesto a cui devono essere vietati sacramenti e funerale. Inoltre, seppur quasi incredibile a livello teorico, a livello pratico le mafie riescono a far convivere la segretezza dell'organizzazione con la pubblicità della stessa, volta alla legittimazione dei suoi adepti nel territorio in cui è radicata. Proprio su questo la Chiesa, come vedremo, ha usato due pesi e due misure, quanto meno a livello teorico.

Inoltre, Longhitano aggiunge che «l'unica strada praticabile è quella di una limitazione per i mafiosi dei diritti derivanti dallo *status* di fedele cristiano: se sono battezzati nella Chiesa cattolica non si può mettere in discussione la loro appartenenza alla comunità ecclesiale; tuttavia poiché dal comportamento si può fondatamente presumere che i mafiosi non abbiano lo *Spiritus Christi*, bisogna concludere che la loro appartenenza alla Chiesa non è piena. In questo caso possono trovare applicazione le norme previste dal codice per i peccatori manifesti nei canoni già esaminati»⁶⁶.

Per tornare a parlare della scomunica ai mafiosi e del comportamento della Chiesa, si riportano qui le parole di monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana (dal 20 ottobre 2008 al 19 novembre 2013) che afferma: «non c'è bisogno di comminare esplicite scomuniche, perché chi fa parte delle organizzazioni criminali già automaticamente è fuori dalla comunione ecclesiale»⁶⁷.

Una polemica che va avanti da anni e che la Chiesa continua a negare giustificandosi e asserendo che i mafiosi sono già fuori dalla comunità cattolica. Ma se così fosse perché si continuano ad amministrare sacramenti anche

⁶⁶ ADOLFO LONGHITANO, *La disciplina ecclesiastica contro la mafia*, in *Synaxis*, 1996.

⁶⁷ MAURIZIO CRIPPA, *Che faccia ha il Dio dei mafiosi*, *Il Foglio Quotidiano*, 19 novembre 2009.

a uomini condannati per fatti di mafia? Quello a cui le gerarchie ecclesiali tentano di aggrapparsi si riferisce certamente ai mafiosi che abbiano commesso fatti di sangue per i quali è prevista la scomunica. Il problema delle mafie, o meglio, delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, così come riconosciute all'interno del codice di diritto penale, è ben più importante e merita maggiore attenzione e pene diverse rispetto alle stesse associazioni per delinquere. Ciò che le differenzia è la fattispecie mafiosa, dettata dal vincolo associativo. Per cui è quasi irrilevante ai fini di questa trattazione l'aver commesso o meno fatti di sangue.

Nell'82 la CESI «diffondeva un comunicato in cui si parlava dell'impegno della Chiesa, ma un sacerdote e storico come Francesco Stabile, allora vicino al cardinale, non mancò di far notare che ci si limitava a condannare il singolo fatto delittuoso e non si coglieva "lo specifico mafioso della forma organizzata e delle connivenze"»⁶⁸. È la conferma di quanto detto, è proprio questo il punto. E lo sanno anche i vertici della Chiesa cattolica, tanto è vero che, nel 1989, il cardinale Poletti, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma e presidente della CEI, rifiuta la proposta di scomunica avanzata dall'arcivescovo di Napoli Michele Giordano. Poletti poi è lo stesso che l'anno successivo autorizzerà la sepoltura di Enrico De Pedis all'interno della basilica di Sant'Apollinare di Roma⁶⁹.

In conclusione sarebbe auspicabile esaminare e formulare chiaramente il delitto di mafia e ciò spetterebbe alla CEI, o al massimo alle conferenze episcopali regionali, cosa che fino ad ora è mancata⁷⁰. A questo hanno sup-

⁶⁸ UMBERTO SANTINO, *Una Chiesa lontana dal fronte antimafia*, in *La Repubblica*, 30 dicembre 2006.

⁶⁹ Enrico De Pedis, criminale italiano e boss dell'organizzazione criminale romana, è stato seppellito per ventidue anni nella basilica romana in barba allo stesso diritto canonico. La salma fu traslata su sollecitazione della magistratura dopo che il Vaticano riteneva non opportuna l'estumulazione e "Renatino", dopo il suo assassinio, fu definito "un gran benefattore" dal rettore della basilica monsignor Piero Vergari che così scriveva in una lettera: «Si attesta che il signor Enrico De Pedis nato in Roma - Trastevere il 15/05/1954 e deceduto in Roma il 2/2/1990, è stato un grande benefattore dei poveri che frequentano la basilica ed ha aiutato concretamente a tante iniziative di bene che sono state patrocinate in questi ultimi tempi, sia di carattere religioso che sociale. Ha dato particolari contributi per aiutare i giovani, interessandosi in particolare per la loro formazione cristiana e umana», violando sonoramente lo stesso codice di diritto canonico che al paragrafo 1242 precisa: "Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti".

⁷⁰ Si è tenuto il 15 giugno 2017 in Vaticano, il primo "Dibattito Internazionale sulla Corruzione" organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presieduto dal Cardinale Peter K.A. Turkson, in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Il gruppo di lavoro sta provvedendo all'elaborazione di un testo ed è stata segnalata la necessità di approfondire, a livello internazionale e di dottrina giuridica della Chiesa, la questione relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa.

Comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sulle conclusioni del primo

plito alcuni vescovi che, come vedremo, hanno emanato diversi decreti con valenza applicativa nel territorio della loro diocesi.

3. *Dalla teoria del diritto all'applicazione pratica. I decreti dei vescovi contro la mafia*

A questo punto della trattazione diventa fondamentale approfondire le norme di diritto locale emante dai vescovi. Ai fini del presente studio è opportuno far notare la carenza di provvedimenti adottati dalle singole diocesi per attuare il diritto interno della Chiesa, le sue linee di indirizzo delle diverse conferenze episcopali che sul tema, come abbiamo visto, hanno prodotto interessanti documenti.

Gli ultimi anni, poi, sono stati particolarmente importanti. Abbiamo già visto i decreti delle diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e di Oppido Mamertina a proposito delle funzioni religiose ma sono i decreti di tre diocesi, emanati nel 2013 (da notare, tutti tra maggio e giugno), a catturare l'attenzione e a dimostrare la seria valenza applicativa degli stessi, oltre ad un'altro recentissimo decreto che ha vietato che ha vietato ai mafiosi di essere padrini di battesimo o di cresima.

L'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi ha decretato l'esclusione dei mafiosi dalle confraternite⁷¹:

«Non possono essere accolti coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato»⁷².

“Dibattito Internazionale sulla Corruzione”, Bollettino Quodiano – Sala Stampa Vaticano, 17.06.2017, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/06/17/0417/00943.html>

⁷¹ Per confraternita s'intende, secondo le norme del Diritto Canonico (paragrafo 298 e succ.), un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica. E la disciplina normativa si basa su due documenti essenziali: la Circolare ministeriale del 20 aprile 1998 e la Circolare della CEI n° 28 del 1 marzo 1999 che stabilisce gli indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite. Tra i diversi tipi di Confraternita, assumono un ruolo fondamentale, quelle a scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto. Questo permette alla Confraternita di essere equiparata ad una parrocchia e sottostare alle regole dell'autorità religiosa e non dello Stato italiano. Per inciso, il vantaggio è anche economico dato che non è necessario la dichiarazione dei redditi ma solo un bilancio sulle attività svolte da presentare alla Curia di riferimento.

Sul punto si rinvia a ANTONINO MANTINEO, *Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale*, Giappichelli, Torino, 2008 e ANTONINO MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2002.

⁷² MICHELE PENNISI, Decreto vescovile n. 210/14 sull'esclusione dei mafiosi condannati con sentenza

Un decreto seguito al silenzio della Chiesa palermitana dopo i fatti che hanno coinvolto la Confraternita delle Anime Sante di piazza Ingastone a Palermo e l'arresto del suo superiore Stefano Comandè⁷³, che, qualche giorno prima, accompagnava con il gonfalone della sua confraternita il defunto boss Giuseppe Di Giacomo.

A seguito di questi fatti interveniva proprio Pennisi che durante un convegno a Monreale⁷⁴ sull'importanza delle stesse confraternite dichiarava:

«Tutti coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici non possono far parte di associazioni religiose, confraternite, comitati festa o consigli pastorali»⁷⁵.

Due giorni dopo Pennisi firmava il decreto in oggetto e subito dopo la Curia palermitana lasciava decadere Comandè dal suo ruolo di superiore della Confraternita che veniva sospesa a tempo indeterminato e affidata ad un commissario visitatore.

Tre anni più tardi, l'arcivescovo di Monreale, (visti i cann. 872, 874, 892 e 893 CIC) emanava un'altro decreto che vieta ai mafiosi di essere padrini o madrine di battesimi⁷⁶ e di cresime:

«Non possono essere ammessi all'incarico di padrino di battesimo e di cresima coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che, con il loro comportamento, provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici e hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato»⁷⁷.

Pochi giorni dopo, proprio a dar forza alle parole del vescovo di Monreale, la CESI in un suo comunicato scriveva:

«In merito alla questione sempre attuale e sempre ricorrente della pre-

definitiva, dalle confraternite dell'Arcidiocesi di Monreale, 05.05.2014.

⁷³ Pregiudicato per droga e boss di "cosa nostra", è stato arrestato il 19 aprile 2014, nel bel mezzo dei riti pasquali.

⁷⁴ "Confraternite risorse di legalità per il nostro territorio", Monreale, 1 maggio 2014

⁷⁵ SALVO PALAZZOLO, *Mafia nelle confraternite, Romeo tace e Pennisi attacca: "Fuori i collusi dalla Chiesa"*, in *La Repubblica*, 3 maggio 2014

⁷⁶ Il provvedimento arriva dopo che in Veneto, la curia padovana avrebbe rilasciato un permesso di idoneità per il battesimo di una nipote di Salvatore Riina, figlio dell'oggi defunto capo dei capi e condannato per associazione mafiosa. Battesimo, che don Vincenzo Pizzitola ha celebrato a Corleone alla presenza di Riina junior, provocando il disappunto di mons. Pennisi che, intervenendo sulla vicenda, ha definito "una scelta censurabile e quanto meno inopportuna".

⁷⁷ MICHELE PENNISI, *Decreto vescovile n. 107/2017 sul divieto ai mafiosi di essere padrini di battesimo o di cresima*, 13.03.2017.

senza della mafia nel tessuto sociale della nostra terra di Sicilia, i Vescovi ribadiscono quanto già affermato in passato attraverso vari documenti [...] Tutti coloro che, in qualsiasi modo deliberatamente, fanno parte della mafia o ad essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, alla sua Chiesa»⁷⁸.

Sulla stessa riga è il decreto della diocesi di Locri – Gerace, dove mons. Morosini ha decretato⁷⁹ la sospensione di tutti gli appartenenti alla Confraternite o di altre Associazioni pubbliche diocesane o appartenenti ai Consigli Pastorali Parrocchiali che risultino rinviati a giudizio da un Tribunale dello Stato italiano, di uno Stato estero o, eventualmente, di un Ordinamento giuridico superiore. Al termine del processo gli stessi poi, potranno essere reintegrati o esclusi e quindi scomunicati.

Ai decreti emanati da Pennisi e Morosini si aggiunge, forse il più discusso ad oggi, quello emanato, nel giugno 2013 da Antonio Raspanti, vescovo di Acireale, che ha aperto un notevole dibattito sull'argomento (interessanti a tal proposito gli studi di Balsamo⁸⁰).

Si riporta la parte finale del documento⁸¹ dove si decreta:

«che sia privato delle esequie ecclesiastiche in tutto il territorio della Diocesi di Acireale chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato alcun segno di pentimento».

La privazione delle esequie ecclesiastiche comporta anche la negazione di qualsiasi messa esequiale e per i suddetti defunti cui si negano le esequie ecclesiastiche non è esclusa la possibilità di pregare e di celebrare Messe di suffragio.

Un documento rivoluzionario sul tema che agisce *post mortem*, sempre che prima non si sia verificato un pentimento (e quindi un ravvedimento) durante la vita degli stessi.

Negli ultimi tempi è diventata buona prassi negare le esequie religiose pubbliche per i mafiosi che abbiano commesso fatti di sangue. Per quelle persone che non hanno commesso omicidi e che quindi non vengono sco-

⁷⁸ CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Sessione primaverile Nicosia, 16-18 marzo 2017.

⁷⁹ GIUSEPPE FIORINI MOROSINI, *Decreto vescovile n. 218 sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale*, 29.06.2013.

⁸⁰ Il documento di Raspanti apre molte riflessioni. Sul punto si rinvia a FABIO BALSAMO., *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e Religioni*, n. 1-2014, pp. 348-365 e Id., *Pubblica sicurezza e tutela dell'autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi*, cit.

⁸¹ ANTONINO RASPANTI, *Decreto Vescovo Acireale*, n. 983/13 (CAN), 20 giugno 2013.

municate automaticamente ma che hanno favorito e agevolato in qualche modo la mafia anche in modo esterno all'organizzazione, che l'hanno aiutata e con cui hanno condiviso interessi economici. Le condotte descritte oltre ad essere diverse tra loro, assumono per di più, una diversa valenza.

A tal proposito è opportuno far notare che, in caso di morte di un soggetto in un luogo di appartenenza alla diocesi di Acireale e, quindi, prima dell'applicazione del decreto di Raspanti, il questore del luogo è chiamato ai sensi degli artt. 25-26-27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), a valutare l'ipotesi, per ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di vietare i funerali, o, in alternativa, di limitarne lo svolgimento in particolari forme (es. in forma private, celebrati all'alba)⁸².

Così facendo, la Chiesa può solo accodarsi e lo Stato, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, vanifica, si fa per dire, decreti come questo. Ovviamente a tali provvedimenti è possibile proporre ricorso gerarchico al Prefetto o istanza di riesame dell'atto in autotutela. Nel caso di soggetti diversi per cui non sussistono i divieti imposti dalla Questura, la Chiesa potrebbe autonomamente decidere applicando le norme dettate dal suo diritto interno. Infatti, uno dei pochi casi in cui la Chiesa è andata oltre il provvedimento dello Stato, si è verificato a Mazara del Vallo, dove, il vescovo Domenico Mogavero, dopo il divieto da parte della Questura locale delle esequie pubbliche, ha negato i funerali religiosi in forma privata al boss mafioso Mariano Agate.

Le mafie (soprattutto cosa nostra e 'ndrangheta), dedicano una particolare attenzione alla morte⁸³ e alla scomparsa dei propri adepti. In realtà, tutti dedicano attenzioni speciali alla morte, le mafie ancor di più. È vero infatti che questa non può essere vista e vissuta come un fatto intimistico, privato. La morte è un fatto comunitario, sociale. Così, a volte, i funerali⁸⁴ si trasformano in dimostrazioni di potere o ostentazioni della propria legittimità sul territorio. Tutto con la compiacenza di alcuni uomini di Chiesa, nonostante i divieti prescritti dal CIC.

⁸² ALESSANDRO GALLOTTI, *Concessione e privazione delle esequie ecclesiastiche. Analisi storica, giuridica e pastorale dei cann. 1183 e 1184 del CIC 1983*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 2010.

⁸³ Dall'inchiesta "Acero-Krupi" è anche emerso che per un funerale di un appartenente ad una 'ndrina, i familiari erano disposti a pagare 10 euro per ogni partecipante.

⁸⁴ Anche negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi funerali show. Si ricordano qui, per mera completezza espositiva, i funerali sfarzosissimi di John Joseph Gotti jr a New York nel 2002. O quelli di Nick e Nicola Rizzuto celebrati in Canada nel 2009 e nel 2015 (entrambi seppelliti all'interno di una bara coperta d'oro). O ancora quello di Carl Williams in Canada, nel 2010. E poi infine quello di Vittorio Casamonica a Roma nel 2015 che ha fatto il giro del mondo e quello di Paul Massey celebrato nello stesso mese di agosto in Gran Bretagna.

Il paragrafo 1184 individua tra i soggetti a cui non devono essere concesse le esequie anche quei peccatori manifesti⁸⁵ che, prima della morte non diedero nessun segno di pentimento. E se non sono peccatori manifesti, coloro che contribuiscono a rinforzare l'organizzazione mafiosa o gli appartenenti ad essa, cosa dovrebbero essere? Il paragrafo successivo precisa che a chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche deve essere negata ogni messa esequiale.

La privazione delle esequie consiste, oltre che in una pena, anche in "un'azione liturgico pastorale a tutela della comunione, che serva da monito all'intera comunità"⁸⁶.

I decreti di Pennisi, Morosini e Raspanti rappresentano dei modelli importanti per porre fuori, definitivamente e veramente, i mafiosi dalla Chiesa, in attesa di maggiori approfondimenti e maggiore studio da parte della Chiesa di Roma. Urgono, infatti, sempre di più, provvedimenti che diano attuazione ai buoni intenti di Francesco e della sua Chiesa e che spieghino come cambiare l'ordinamento canonico ed ecclesiastico per evitare l'accesso dei mafiosi alla comunità ecclesiastica.

4. Martirio cristiano e beatificazione

Il martire «potrebbe definirsi il santo per eccellenza, colui nel quale la *sequela Christi* attinge l'apogeo nell'effusione del sangue, e, unito intimamente ed inscindibilmente al Verbo incarnato, offre la testimonianza più alta e credibile immolando la propria vita»⁸⁷.

Nella tradizione canonica, inerente agli studi canonistici sulla materia⁸⁸, la fonte principale si riferisce a Prospero Lambertini che prima di diventare papa Benedetto XIV, scrisse un'opera, che poi modificò e completò, sulle cause di canonizzazione intitolata *De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione*. Ancora oggi per cercare il concetto giuridico di martirio

⁸⁵ "Peccato manifesto" è una situazione di peccato pubblico che rende nel foro esterno il peccatore "indegno"; è un peccato "materialiter" grave, inteso oggettivamente ed allora intrinseco male.

⁸⁶ CRISTINA MARIA PETTINATO, *La Chiesa e la mafia, tra pena e perdono. Spunti per una riflessione sulla relazione tra carità e giustizia nel diritto canonico*, in *Diritto e Religioni*, n. 1-2016, p. 31.

⁸⁷ GERALDINA BONI, *Martirio e diritto canonico. Riflessioni sul caso di don Puglisi*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXIII, fasc. 4-2013, p. 427.

⁸⁸ A tal proposito si suggerisce la lettura di J. L. GUTIÉRREZ, - *I laici, la politica e il martirio in Ius Ecclesiae*, 1, 2005, pp. 55, ALDO MARIA VALLI, *Chiesa. Fede e martirio. Testimonianze dei vescovi Vasylyk e Longa in Studi cattolici*, fasc. 526, 2004, pp. 924; ERNESTO PIACENTINI, *Concetto teologico-giuridico di martirio nelle cause di beatificazione e canonizzazione in Monitor ecclesiasticus*, 1978, fasc. 2, pp. 184-247.

cristiano è questo il punto di riferimento.

Il processo di beatificazione⁸⁹ deve seguire un percorso obbligato che inizia all'interno della diocesi e con questo, la Chiesa cattolica riconosce l'ascensione di una persona defunta al Paradiso e il culto pubblico nell'ambito della Chiesa particolare.

Alla fine del processo, che può essere iniziato dopo cinque anni dalla morte del candidato, i cardinali accettano il martirio cristiano proponendo il giudizio al papa che decide.

Dal processo, che per i martiri è necessariamente diverso da quello per i confessori⁹⁰, devono emergere l'*amor fidei* e l'*odium fidei*: il primo consiste nella testimonianza di Cristianesimo, un ragionamento ispirato dalla fede, non diretto a svalutare i comportamenti degli altri ma a sottolineare l'accettazione del pericolo in chi vive la propria esistenza cristianamente e quindi la morte di un cristiano che accetta il destino della morte per amore del Messia. Il secondo, invece, deve essere provato giuridicamente nelle cause di beatificazione e occorre un persecutore che infligge la morte ad un cristiano per odio alla fede. Per configurarlo è necessario che ricorrano tre elementi:

1) la confessione di fede del martire; 2) L'odio verso la fede di chi ha ucciso (tiranno); 3) L'uccisione material.

La fede è elemento imprescindibile per accertare il martirio. Deve essere presente sia nel martire in quanto amata che nel persecutore in quanto odiata. Inoltre «è importante che l'ambiente in cui la persona è vissuta e martirizzata affermi e riconosca la sua fama di martire⁹¹, ottenendo grazie. Non sono tanto importanti le ideologie, ma il senso di fede del popolo di Dio che giudica il comportamento martiriale di una persona»⁹².

Diceva padre Pino Puglisi, il primo martire ucciso dalla mafia e riconosciuto dalla Chiesa:

«Il discepolo di Cristo è un testimone. La testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, può diventare martirio. Il passo è breve, anzi è proprio il martirio che dà valore alla testimonianza. Ricordate S. Paolo: "Desidero arden-

⁸⁹ Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica *Divinus Perfectionis Magister* promulgata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.

⁹⁰ Sono coloro che hanno testimoniato la loro fede durante la vita terrena, senza subire però il martirio.

⁹¹ Tra il popolo infatti, deve essere chiara la *fama sanctitas*, ovvero la convinzione circa la sua santità, e la *fama signorum*, e quindi l'efficacia della sua intercessione presso il Signore.

⁹² GIUSEPPE MARTINELLI, Procedura di canonizzazione nella inchiesta diocesana in Quaderni di diritto ecclesiale, XVI (2003), p.23.

temente persino morire per essere con Cristo". Ecco, questo desiderio diventa desiderio di comunione che trascende persino la vita»⁹³.

Il martire cristiano deve essere un martire che è ucciso in odio alla fede e, che rispecchia, per una vita, l'esistenza cristiana comportandosi in tale modo proprio a causa della fede cristiana e proprio per questo motivo non è necessario, come per i confessori, l'attribuzione di un miracolo. Quello serve, ed è necessario, per la canonizzazione e, quindi, la concessione del culto pubblico nella Chiesa Universale, dove ne è, in questo caso, coinvolta l'infallibilità pontificia.

Diversi sono i martiri cristiani, così come diversi sono i preti uccisi dalle mafie⁹⁴, soprattutto in Sicilia. Don Peppe Diana e il beato don Pino Puglisi rappresentano soltanto gli ultimi della lista. Di certo, la beatificazione del parroco palermitano ha allargato le prospettive del diritto canonico e adesso, il mondo ecclesiale è costretto a guardare con maggiore attenzione quello che avviene al di fuori della propria comunità. Francesco poi, ha dato una notevole spinta verso una Chiesa sempre meno chiusa su stessa e sempre più in uscita. Di recente infatti, oltre ad essere stato aperto il processo di beatificazione per il giudice Livatino, di cui si parlerà in seguito, è salito agli onori degli altari il vescovo Oscar Arnulfo Romero, ucciso a San Salvador il 24 marzo 1980 mentre celebrava l'eucaristia, da un cechino di estrema destra. Un processo di beatificazione iniziato con l'apertura della causa nel 1997 ma rimasto bloccato per molti anni.

Successivamente, in occasione del 21esimo anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo ha annunciato l'intenzione di istruire il processo per la beatificazione del parroco casalese ucciso dalla mafia locale, a seguito della petizione presentata dall'Agesci e dal Comitato Don Peppe Diana.

Tutto questo dovrebbe indurre a una maggiore riflessione sul concetto del martirio che, inevitabilmente, è cambiato negli ultimi anni. Nel marzo del 1983 *Concilium* pubblicava un numero monografico su *Il martirio oggi* e a distanza di vent'anni, nell'editoriale⁹⁵ di un'altra monografia dedicata al

⁹³ GIUSEPPE PUGLISI, *La testimonianza che diventa martirio*, in centropadrenostro.it/articoli.asp?ID=22

⁹⁴ Storie e testimonianze di sacerdoti dimenticati rimasti vittime delle mafie sono ricordati tra gli altri nella rassegna di UMBERTO SANTINO, *Sicilia 102. Caduti nella lotta contro la mafia per la democrazia dal 1893 al 1994*, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo, 1995 e in NICOLA GRATTERI, ANTONIO NICASO, *Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni*, cit..

⁹⁵ TERESA OKURE, JON SOBRINO, editoriale - *Ripensare il martirio* in *Concilium*, fasc. 1, 2003, pp. 15-20. A tal proposito si segnalano anche altri contributi presenti nello stesso numero di *Concilium*, 2003 e in particolare quelli di JOSEPH EMMANUEL SEEMAMPILLAI, SEAN FREYNE, JOSE IGNACIO GONZALES FAUS,

martirio scrivono della necessità di ripensarlo in virtù del cambiamento della realtà da un lato e da una nuova presa di coscienza dall'altro.

Attenderemo, consapevoli di sapere che la Chiesa ha sempre utilizzato santi e beati (a volte anche con determinate strategie) per fornire dei modelli di comportamento a tutti gli appartenenti alla sua comunità⁹⁶. Le beatificazioni di Puglisi e di Romero, e quelle augurate di Livatino e Diana, possono davvero contribuire ad un maggiore impegno della Chiesa nella lotta alle mafie non senza il rischio, positivo, che la creazione di una martirologia mafiosa possa aumentare la responsabilità e l'attenzione della Chiesa di Roma. In fondo, sono soprattutto i cristiani comuni a rendere presente la chiesa nella storia. Negli ultimi decenni, questi, sono stati uccisi dalle mafie e dal terrorismo e si chiamano anche Mattarella, Bachelet, Borsellino, Tobagi, Diana, Puglisi e Livatino.

5. Puglisi, il primo martire di mafia⁹⁷

La beatificazione⁹⁸ di don Pino Puglisi rappresenta un crocevia importante per la storia della Chiesa e in particolare nel contrasto alle mafie. Il riconoscimento del martirio di Puglisi, infatti, pone fuori dal Cattolicesimo e dal Cristianesimo le organizzazioni mafiose. Scrive Massimo Naro che «l'uccisione di don Pino Puglisi non è soltanto un efferato delitto di mafia: è anche la sua testimonianza di fede, amore, speranza»⁹⁹. Infatti, nell'atteggiamento di Puglisi vi è tutto l'atteggiamento del martire cristiano. Egli accetta serenamente il pensiero della morte e questo è dimostrato dalle ultime settimane di vita a Brancaccio così come da quel sorriso prima di morire raccontato proprio dai suoi killer, oggi collaboratori di giustizia. Puglisi infatti, capisce il pericolo e la gravità del momento ma non smette mai di proseguire l'opera di evangelizzazione nella borgata palermitana dove viveva ed era parroco. Il martire cristiano non va alla ricerca della morte, nè fa nulla per provocarla.

CARLOS MESTERS, FELIX WILED, GEORG EVERS, PETER KANYANDAGO E ALBERTO MELLONI.

⁹⁶ Per approfondire: GIUSEPPE DALLA TORRE, *Don Pino Pugliesi ucciso "in odium fidei": la fede che ama la terra*, in *Iustitia*, 3, 2013, pp. 263-270; ID., *Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2^a ed., 2008; ID., *Cittadinanza e cittadinanze: nuove prospettive della solidarietà in una società democratica* in *Iustitia*, 1, 2004, pp. 1-19.

⁹⁷ ROSARIA CASCIO, SALVO OGNIBENE, *Il primo martire di mafia – L'eredità di padre Pino Puglisi*, Edizione Dehoniane, Bologna, 2016.

⁹⁸ Per approfondire leggere GERALDINA BONI, *Martirio e diritto canonico. Riflessioni sul caso di don Puglisi*, cit., p. 427.

⁹⁹ MASSIMO NARO, durante l'incontro, Don Pino Puglisi per il Vangelo, Palermo, 30 aprile 2013.

Semplicemente testimonia ogni giorno il suo credo e l'amore per Cristo .

Il processo per la beatificazione di Puglisi si è svolto in due fasi: la prima all'interno della diocesi palermitana, la seconda in Vaticano, a cura della Congregazione delle Cause dei Santi.

Ad avviare la pratica è stato mons. Domenico Mogavero che ha presentato la proposta di iniziare il processo: il 22 febbraio 1999 è stata istituita la Commissione diocesana per la beatificazione di Puglisi ed il 23 maggio successivo la CESI concedeva il nulla osta per l'inizio della causa del processo. Nel giorno del sesto anniversario della sua morte, si è insediato nella Cattedrale di Palermo il Tribunale diocesano, aprendo il processo *Super vita et martyrio del SdD presbitero don Giuseppe Puglisi, in odium fidei, uti fertur, interfecti*.

Tre anni più tardi, il 16 gennaio 2004 dalla Congregazione delle Cause dei Santi viene emanato il decreto di validità del processo assegnando la causa al relatore padre Daniel Ols che l'8 novembre successivo nomina don Mario Torcivia, come collaboratore esterno per la stesura della *Positio*¹⁰⁰. Esaminata nel maggio del 2006, non viene accolta dal Congresso dei Consultori teologico che richiede materiale aggiuntivo da prendere in cura. Viene realizzata una *Positio suppletiva* e il 10 ottobre 2006 i Consultori, all'unanimità, manifestano voto favorevole sul riconoscimento del martirio di don Pino Puglisi. Il 12 dicembre dello stesso anno «nella sessione ordinaria dei Cardinali e dei vescovi dopo la relazione di monsignor Giovanni Paolo Benotto, gli undici Padri presenti così si esprimono riguardo all'asserito martirio: tre dicono di sì, mentre otto sospendono il giudizio. Due Padri assenti inviano i voti: uno è sospensivo, l'altro è negativo»¹⁰¹. Emergono sei punti critici a cui il postulatore Mogavero deve dare risposta e per superare l'impasse occorrono diversi anni.

Spiegare più adeguatamente l'*odium fidei* nell'uccisore e nei mandanti; 2) Approfondire l'accettazione libera del martirio; 3) Armonia tra operato evangelico del parroco di Brancaccio e indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana; 4) Motivare il presunto silenzio di Puglisi ai superiori circa le intimidazioni e le aggressioni ricevute; 5) Ascoltare l'uccisore "pentito" Salvatore Grigoli; 6) L'ipotesi di impostare la Causa *super virtutibus* piuttosto che *super martyrium*

Le risposte vengono presentate ma l'*iter* della causa si blocca e ancora oggi non è risultato chiaro il motivo, anche se è presumibile immaginare, ol-

¹⁰⁰ È la dimostrazione rilevata delle virtù attraverso l'impiego dei Documenti e delle Testimonianze ripresi nell'inchiesta Diocesana che provano, appunto, l'esercizio eroico delle virtù.

¹⁰¹ VINCENZO BERTOLONE, *Padre Pino Puglisi, beato*, San Paolo, Alba, 2013, p. 132.

tre gli ostacoli tecnico giuridici, che il motivo principale sia stato quello della figura di Puglisi come prete sociale e, quindi, verosimilmente antimafia.

Fondamentale è stato aver cambiato l'impostazione della Causa, non più come *super martyrrium* ma come *super virtutibus*. Nell'agosto del 2010 Postulatore diventa mons. Vincenzo Bertolone che il 24 maggio 2011 consegna la *Responsio* al Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi. Pochi giorni dopo la Causa viene riesaminata e approvata e successivamente autorizzata da Benedetto XVI (il 28 giugno 2012). Un anno più tardi, il 25 maggio 2013, sono stati circa centomila i presenti, giunti da tutta Italia, alla celebrazione avvenuta al Foro Italico Umberto I di Palermo.

Scrivono i vescovi che la beatificazione del parroco palermitano è un atto positivo, un «incommensurabile dono di grazia per tutta la Chiesa, così come l'esempio luminoso di Rosario Livatino e di altri testimoni, sanciscono la radicale inconciliabilità tra l'impegno per il Vangelo di Cristo ed ogni forma di potere mafioso»¹⁰².

Si tratta di una dimostrazione genuina che sancisce il martirio e la testimonianza della fede.

La Chiesa infatti, beatifica il Puglisi sacerdote che diventa, di conseguenza, un esempio per la Chiesa particolare siciliana ma ancor di più un modello per tutti i cristiani laici e per tutti i sacerdoti.

Per concludere, scrive Geraldina Boni che, nella *beatificatio*,

«l'autorizzazione Papale alla venerazione si riferisce solo a una diocesi o a un determinato territorio, per esempio a una regione. Ed infatti don Puglisi è un martire siciliano, è un "patrimonio" della Chiesa particolare siciliana: il "vissuto" locale della Sicilia ha marchiato a fuoco la sua persona e lo spargimento del suo sangue. Ma se non si può dimenticare questa congiunzione indissociabile, ciò non toglie che, per l'esemplarità e la virtuale universalità della sua testimonianza cristiana non possa venire concesso il pubblico culto per la Chiesa intera attraverso la *canonizatio* che, dunque, ci sentiamo di augurare»¹⁰³.

¹⁰² CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Amate la giustizia, voi che governate sulla terra*, 9 ottobre 2012.

¹⁰³ GERALDINA BONI, *Specificità del martirio di don Giuseppe Puglisi: considerazioni canonistiche*, in *Diritto e religioni*, n. 2- 2013, pp. 414 - 431

6. *Livatino: Il primo beato laico ucciso dalle mafie?*

Rosario Angelo Livatino è stato un giudice ucciso dalla *stidda*¹⁰⁴ il 21 settembre del 1990 mentre si recava a lavoro, al Tribunale di Agrigento. Ai suoi assassini, un attimo prima di morire, chiese: “cosa vi ho fatto, picciotti?”. Una domanda semplice, posta un attimo prima di morire e che fa riflettere sulla figura e sulla semplicità di questo giudice morto a soli 38 anni.

Non si lasciò andare a parole di odio ma pose una domanda, preoccupandosi quasi di aver compiuto un torto ai suoi assassini. Grazie al testimone di giustizia Pietro Ivano Nava, sono stati individuati e condannati con pene definitive i componenti del commando e i mandanti.

Ha detto di lui papa Francesco, rivolgendosi ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura: «Testimone esemplare dello stile proprio del fedele laico cristiano: leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona umana»¹⁰⁵.

A tre anni dalla sua morte Carmelo Ferraro, all'epoca vescovo di Agrigento, incaricò Ida Abate (insegnante di Livatino) di raccogliere testimonianze per la causa di beatificazione. Poi, nel 2011, il successore di Ferraro, Francesco Montenegro, ha firmato il decreto per l'avvio del processo diocesano di beatificazione, aperto nella Chiesa di San Domenico di Canicattì il 21 settembre 2011. Il Tribunale costituito sta provvedendo ad ascoltare i testimoni indicati dall'ufficio di Postulazione e testimonianze di testi *ex officio*, indicati cioè dallo stesso Tribunale. Inoltre sono in fase di studio tutti gli scritti editi e inediti del Servo di Dio ed, in particolare, si sottolineano qui gli unici due¹⁰⁶ interventi pubblici, considerati una sorta di testamento.

Postulatore della causa di beatificazione è don Giuseppe Livatino e tutt'oggi il processo è ancora allo stato diocesano. La fase nella cui si trova il processo di beatificazione ha l'obiettivo di approfondire ancora meglio la conoscenza del “servo di Dio” in attesa, si augura, di essere trasferito a Roma presso la Congregazione delle Cause dei Santi che inizierà una seconda indagine sulla vita e l'eroicità delle virtù del Servo di Dio e che dovrà appurare che al Servo di Dio sia ascrivito almeno un miracolo per intercessione. In particolare dovrà trattarsi di guarigione di un male incurabile, non spiegabile dal punto di vista medico. Sulla base delle conclusioni tratte dalle com-

¹⁰⁴ Organizzazione criminale di stampo mafioso originaria delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna.

¹⁰⁵ IACOPO SCARAMUSSI, *Bergoglio riceve il Csm: Bachelet e Livatino siano modelli*, in *Vatican Insider*, 14 giugno 2014.

¹⁰⁶ *Il ruolo del Giudice in una società che cambia* del 7 aprile 1984 e *Fede e diritto* del 30 aprile 1986.

missioni teologica e scientifica, il Prefetto della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi avrà il compito di proporre al Pontefice la firma del decreto di venerabilità, nell'attesa e con l'augurio di essere proclamato "beato".

In conclusione, è bene ricordare quello che disse di Livatino santo Giovanni Paolo II. In occasione della sua visita pastorale in Sicilia nel maggio del '93 lo definì *martire della giustizia e indirettamente della fede*.

7. Le sfide con cui confrontarsi.

Le continue spinte di papa Francesco, le beatificazioni di Puglisi e Romero, i recenti documenti delle diverse conferenze episcopali, l'annunciata elaborazione di un testo, la necessità di approfondire, a livello internazionale e di dottrina giuridica della Chiesa, la questione relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa e sempre più una maggiore consapevolezza del fenomeno mafioso fanno ben sperare per il cammino della Chiesa e la fiducia in un futuro diverso.

Il CIC al paragrafo 221 contiene il cd. principio di legalità e non offre una definizione di *delictum*¹⁰⁷, questo però per essere definito, secondo Velasio De Paolis e Davide Cito, deve comprendere tre elementi¹⁰⁸

una violazione esterna della legge o del precetto da un punto di vista oggettivo; 2) la grave imputabilità morale dal punto di vista soggettivo; 3) una sanzione canonica, da un punto di vista legale-

Alla manifestazione della fattispecie del delitto è applicata una pena che è «la risposta che la legge dà al delinquente, a chi ha commesso il delitto. La pena è concepibile pertanto là dove esista il delitto. Il can. 1312 chiama le pene sanzioni penali»¹⁰⁹. Difatti, la Chiesa «è una comunità di fedeli avente anche una struttura sociale "natura socialis Ecclesiae" e come tale possiede il potere derivante dal diritto divino di infliggere sanzioni penali ai suoi membri che commettono delitti»¹¹⁰. Così come previsto dal paragrafo 1311 del CIC che ricollega al delitto la pena. Questa può essere decretata sia grazie

¹⁰⁷ Questo, per il quale è prevista una pena e quindi l'esistenza di una legge a cui è collegata una sanzione, prevede l'esistenza a priori del *peccatum* e si distingue da questo che si configura come atto volontario e cosciente attribuito al soggetto che commette l'azione e del quale risponde soltanto a se stesso e a Dio.

¹⁰⁸ VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le Sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, Roma, 2000 p. 90.

¹⁰⁹ Ivi, p. 106.

¹¹⁰ ZBIGNIEW SUCHECKI, *Chiesa e massoneria*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, p. 49.

ad una legge, sia grazie ad un precetto e «sembra possibile affermare che ogni intervento afflittivo da parte della Chiesa era comunque collegato con il cammino penitenziale e solo il rifiuto – esplicito o implicito – di esso da parte del peccatore ne precludeva l'effettiva sanzione»¹¹¹.

In questi primi anni di pontificato, tante sono state le riflessioni che papa Francesco ci ha donato. Anche sulle mafie è stato chiarissimo ma, probabilmente, uno dei punti fermi che più spesso ha ribadito si riferisce al “cancro” della corruzione¹¹²: “i peccatori pentiti sono perdonati, i corrotti no”¹¹³. E anche su questo occorrerebbe uno sforzo maggiore. Dal punto di vista teologico pastorale, invece, è necessario sottolineare come il “peccato di mafia” sia stato ampiamente riconosciuto dalla Chiesa e in particolare ricompreso tra quelli che vengono chiamati peccati strutturali. Ovvero strutture di peccato¹¹⁴ che ricomprendono azioni che vanno contro la vita, contro la libertà, contro la dignità delle persone. Un peccato che supera la sfera meramente privata ed entra direttamente nella sfera pubblica. Un peccato associativo insomma che colpisce non solo chi delinque ma anche chi in qualunque modo agevola il fenomeno mafioso. Inoltre, il delitto di mafia non comporta obbligatoriamente l'omicidio o la rapina ma è necessario stabilire il *delictum*. Cosa che non è ancora stata contemplata.

È scritto nel Catechismo della Chiesa cattolica:

Il peccato è un atto personale. Inoltre abbiamo una responsabilità nei peccati commessi dagli altri, quando vi cooperiamo: prendendovi parte direttamente e volontariamente; comandandoli, consigliandoli, lodandoli o approvandoli; non denunciandoli o non impedendoli, quando si è tenuti a farlo; proteggendo coloro che commettono il male¹¹⁵.

E continua al paragrafo successivo:

Così il peccato rende gli uomini complici gli uni degli altri e fa regnare tra di loro la concupiscenza, la violenza e l'ingiustizia. I peccati sono all'origine

¹¹¹ GIAMPIETRO MAZZONI, *Comunione ecclesiale e sanzione*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano 1997, p. 16.

¹¹² Sulla corruzione come peccato strutturale si rinvia a ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, cit..

¹¹³ Così papa Francesco all'omelia della Messa celebrata la mattina del 27 marzo 2014 presso l'altare della Cattedra in San Pietro, alla presenza di 518 parlamentari italiani.

¹¹⁴ Così definite da Giovanni Paolo II quelle riconducibili al “peccato sociale” che istigano le vittime a compiere a loro volta il male. La definizione di struttura di peccato è comparsa nel contesto della teologia della liberazione (per un approfondimento si rinvia a ANTONINO MANTINEO (a cura di), *Per un approccio alle teologia del contesto*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003).

¹¹⁵ Catechismo della Chiesa cattolica, Città del Vaticano, 1992, n 1868.

di situazioni sociali e di istituzioni contrarie alla bontà divina. Le “strutture di peccato” sono espressione ed effetto dei peccati personali. Inducono le loro vittime a commettere, a loro volta, il male. In un senso analogico esse costituiscono un “peccato sociale”¹¹⁶.

Il quadro è chiaro: esiste il delitto di mafia ma non è riconosciuto esplicitamente all'interno del diritto canonico. Vuoto colmabile con una semplice integrazione (legge o decreto) da parte dell'autorità ecclesiastica suprema da inserire nella legislazione canonica universale. E se, in passato, certi episodi non hanno dato vita a scandalo, non si può dire la stessa cosa oggi. Perché non solo i tempi sono cambiati ma anche le mafie sono cambiate e la società civile è cresciuta molto.

Sul punto si riporta l'interessante analisi sviluppata da padre Giovanni Ladiana¹¹⁷ nel suo libro. Egli individua i tre livelli presenti nei fenomeni criminali:

Quello palese del singolo atto criminoso, che però potrebbe somigliare a qualsiasi reato commesso senza appartenere a organizzazioni criminali: si può uccidere anche solo in un impeto di rabbia. Elemento specifico d'un omicidio commesso da un killer mafioso é che uccide per mandato d'un committente, il boss, e all'interno d'un codice sociale; dunque quell'azione esprime lealtà a un codice in sé criminale, e si radica in una più profonda, strutturale, immoralità: l'insignificanza della vita d'un essere umano di fronte a quel supremo e disumano codice di lealtà.

Il secondo livello riguarda i ruoli di mandante, esecutore e anche cooperatore: c'è una differenza nella responsabilità morale tra questi soggetti? Al di là del ruolo che hanno a livello progettuale e decisionale, entrambi prendono decisioni e compiono azioni in vista del fine generale dell'organizzazione criminale, che può riassumersi nel binomio potere-ricchezza. Quanto sia importante per un cristiano essere cosciente di ciò è chiaro se comprende che il fine delle organizzazioni mafiose è quel peccato d'«idolatria» che la Scrittura descrive come l'anti-Dio. Ma – e ciò vale per ogni essere umano – questa presa di coscienza deve condurre a due conseguenze: riconoscere che non bastano le denunce d'inosservanza della legge da parte di criminali e collusi, conniventi o contigui con loro, bensì che la denuncia deve riguardare la loro azione contro l'umano, e dunque contro la giustizia; e deve spin-

¹¹⁶ *Ivi*, n 1869.

¹¹⁷ Superiore dei Gesuiti di Reggio Calabria, è tra gli animatori di “Reggio Non Tace”, l'associazione di cittadini nata nel gennaio del 2010 dopo l'attentato dinamitardo ai danni della Procura Generale di Reggio Calabria. Ha scritto in collaborazione con VITTORIA PISCIANDARO, *Anche se tutti io no. La Chiesa e l'impegno per la giustizia*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015.

gersi anche all'accusa contro il sistema economico che, dalle organizzazioni criminali, trae vantaggio e forza.

Il terzo livello individuato da Ladiana è quello degli appartenenti al sistema criminale: è quello forse meno percepito, benché di più profonda portata e, dunque, più gravemente immorale, e costituisce la «struttura di peccato». Proprio perché le azioni criminali hanno il fine di creare un sistema di potere, mediante esse le organizzazioni mafiose cercano – e trovano – capacità d'influsso nell'ambito socio-politico- economico e culturale, il cui peso è pagato soprattutto dalle persone economicamente e socialmente più deboli. Per chi è cristiano essere cosciente della gravità di tale implicazione comporta conseguenze d'enorme portata, perché induce a interrogarsi seriamente sulla verità o meno di tanti discorsi sulla «scelta preferenziale dei poveri» e, quindi, sulla verità o meno del «comandamento dell'amore evangelico».

Tre categorie che la Chiesa dovrebbe distinguere e sulle quali dovrebbe intervenire per chiarire, anche in merito a questo, il reale valore della scomunica ai mafiosi e a tutti quei soggetti coinvolti. Anche ai corrotti, quindi. Inoltre, com'è noto, la partecipazione alle organizzazioni criminali di stampo mafioso non è possibile soltanto commettendo fatti di sangue ma anche rimanendo al di fuori della stessa associazione. Per questo il legislatore italiano oltre al classico 416 bis del c.p. ha previsto altre condotte penalmente rilevanti che rimangono all'interno della struttura mafiosa, seppur con diversi ruoli e responsabilità¹¹⁸.

Si avanzano allora, delle proposte che, se attuate dalle singole diocesi, in attesa di un intervento corale da Roma, potrebbero avere maggiore incisività nel contrasto alle mafie:

- 1) Inserire degli insegnamenti specifici sulla storia e sulla natura delle organizzazioni criminali all'interno delle facoltà teologiche, delle università pontificie e della pastorale universitaria e di formazione in genere;
- 2) Formare i seminaristi offrendo loro opportunità di studio e di incontro volti ad approfondire il fenomeno mafioso e le sue diverse sfaccettature;
- 3) Organizzare dei veri e propri corsi sui rapporti tra mafie e Chiesa chiarendo come e dove la Chiesa può intervenire per contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso favorendo anche lo scambio tra diocesi e laici;
- 4) Instaurare un maggiore rapporto di collaborazione con le forze di po-

¹¹⁸ L'ordinamento giuridico italiano prevede diversi reati che puniscono chi fa parte o aiuta le organizzazioni criminali mafiose:

- Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno in associazione mafiosa
- Favoreggiamento aggravato alla mafia
- Aggravante del metodo mafioso

lizia al fine di prevenire episodi spiacevoli e modificare il diritto canonico novellando con prese di posizione e linee guida sui comportamenti che la Chiesa locale deve applicare con decreti ad hoc per il suo territorio;

5) Istituire una commissione di studio per analizzare il territorio sotto il controllo della diocesi e offrire indicazioni mirate;

6) Adottare dei decreti, senza fermarsi a quelli, da applicare sul territorio diocesano sugli esempi già forniti diocesi di Locri – Gerace (sospensione di tutti gli appartenenti alla Confraternite o di diocesi Associazioni pubbliche diocesane o appartenenti ai Consigli Pastorali Parrocchiali), Monreale (escludere i diocesi diocesi confraternite e divieto per i mafiosi di essere padrini di battesimo o di cresima.), Acireale (divieto di celebrare le esequie ecclesiastiche per i condannati con sentenza diocesana per reati di mafia) e di Mileto- Nicotera-Tropea (regolamento diocesano per le processioni che, oltre a trasmettere un alto valore simbolico, diocesi spunti e indicazioni importanti sotto il diocesi teologico, liturgico e antropologico, disponendo anche in modo rigoroso la scelta dei portatori e le modalità delle processioni nel territorio della diocesi);

7) Applicare nelle realtà locali le indicazioni fornite dalla conferenza episcopale siciliana con il documento *Nuova evangelizzazione e pastorale* (1994) e quella calabrese nei documenti *Testimoniare il Vangelo – Nota Pastorale sulla 'ndrangheta* (giorno di Natale del 2014) e *Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare – Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria* (30 giugno 2015);

8) Occorre adottare le regole europee di controllo qualità nelle procedure amministrative e certificare i bilanci economici delle Diocesi e delle Parrocchie;

9) Istruire e intensificare, laddove esistono, corsi per gli amministratori di enti ecclesiastici e per i membri dei consigli ecclesiali per gli affari economici;

10) Non limitarsi ad affrontare tutto questo soltanto in Italia ma impegnarsi nell'ottica di una Chiesa globale che sia in grado di attivare dei percorsi di educazione cristiana che investono sull'educazione dei giovani e degli adulti verso una cittadinanza attiva che profumi di legalità al fine di prevenire il dilagare del fenomeno mafioso e il maggiore radicamento.

Quindi ai fini del nostro studio è opportuno concludere auspicando che gli sforzi dottrinali da un lato e la spinta della società civile dall'altro, possano portare la Chiesa locale e la Chiesa nazionale ad intervenire sull'argomento in un'ottica di crescita e di tutela del bene comune. Del resto il percorso di Stato e Chiesa sulle tematiche di giustizia, soprattutto in Italia, non può e non deve essere diverso. Vieppiù: il sud e la Chiesa del sud possono de-

terminare una liberazione dalle mafie come azione culturale, pastorale, sociale che sia da guida per la Chiesa Universale (Mantineo)¹¹⁹. Sia la comunità ecclesiale, sia quella statale, seppur diverse nelle strutture e negli obiettivi, hanno in comune l'uomo come cittadino e la sua dignità. Si tratta di un percorso comune dove le libertà di coscienza si legano al bene comune e alle esigenze sociali. Un percorso lungo il quale la Costituzione e il Vangelo s'incontrano e, allo stesso tempo, riescono ad essere contro le mafie e alla diretta promozione dell'uomo e del bene del Paese¹²⁰. Lo ha ricordato anche papa Francesco che, durante un'udienza con i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha affermato: «il fenomeno mafioso, quale espressione di una cultura di morte, è da osteggiare e da combattere [...] La società ha bisogno di essere risanata dalla corruzione, dalle estorsioni, dal traffico illecito di stupefacenti e di armi, dalla tratta di esseri umani, tra cui tanti bambini, ridotti in schiavitù. Sono autentiche piaghe sociali e, al tempo stesso, sfide globali che la collettività internazionale è chiamata ad affrontare con determinazione»¹²¹.

Così, a conclusione di questo lungo articolo, si propone, oltre ai suggerimenti alle singole diocesi, un paragrafo specifico sul delitto di mafia (anche in combinato con can. 1399 del CIC), con l'augurio di contribuire al contrasto alle mafie da parte della Chiesa, che poi è la lotta di Dio e dell'uomo sul male:

Chi promuove, dirige, partecipa o agevola associazioni di tipo mafioso o comunque ha commesso gravi fatti riconducibili al fenomeno mafioso, indipendentemente da una sentenza di condanna da parte della giustizia penale secolare, sia punito con una giusta pena come la scomunica, se non ha dato segni evidenti di pentimento e di ravvedimento.

¹¹⁹ ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, cit., p. 31.

¹²⁰ L'A. è da sempre convinto che soltanto grazie ad un totale coinvolgimento della Chiesa, per la sua struttura e per il suo ruolo, anche e soprattutto sociale, è possibile vincere le mafie e la mentalità mafiosa.

¹²¹ *Udienza. Papa Francesco: la mafia è contraria al Vangelo, è da osteggiare e combattere*, in *Avvenire*, 23 gennaio 2017.